

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

31° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1982

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente GUALTIERI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia » (1867), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 325, 329, 330 e <i>passim</i>
FONTANA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	331
FRACASSI (DC), relatore alla Commissione	325, 329
PISTOLESE (MSI-DN)	327
POLLIDORO (PCI)	327, 328, 331
ROSSI (DC)	328, 330
URBANI (PCI)	330, 331

I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia » (1867), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Fracassi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FRACASSI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge, presentato il 4 gennaio 1982 dal Ministro dell'industria alla Camera dei deputati, viene oggi sottoposto all'esame della nostra Commissione; il disegno di legge, nel testo approvato dalla 12^a Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 6 aprile 1982, contiene alcune modifiche rispetto al testo governativo.

Ritengo opportuno ricordare che il disegno di legge al nostro esame riveste carattere d'urgenza perchè si propone di far fronte alla carenza legislativa e, soprattutto, di porre un freno alle importazioni, dai paesi extracomunitari, di giocattoli scadenti e poco sicuri. Furono questi, infatti, i motivi che

10ª COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (9 giugno 1982)

indussero il Ministro dell'epoca ad emanare il decreto ministeriale 31 luglio 1979, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 4 settembre 1979, la cui entrata in vigore è stata però più volte rinviata perchè si è ritenuto non opportuno innescare un contenzioso di vaste proporzioni sulla legittimità formale del provvedimento medesimo.

Permangono, tuttavia, le motivazioni già poste a base del predetto decreto ministeriale.

Il disegno di legge riscuote anche il consenso della Confederazione generale del commercio e turismo e dell'Associazione italiana importatori di giocattoli, che hanno sempre sostenuto la necessità di ottenere una regolamentazione che garantisca la sicurezza dei giocattoli, tenendo presente che giocattoli pericolosi vengono prodotti sia all'estero che in Italia.

Nel disegno di legge in esame è sancito il principio che il controllo deve essere esercitato al consumo, cioè al punto di vendita al pubblico, così come già si fa per altre merci, e non preventivamente oppure presso il produttore o la dogana, come da qualche parte si era suggerito e sostenuto.

Il controllo deve essere esercitato da un ente pubblico (e mi piace sottolineare questo punto), che ne garantisca la serietà e l'imparzialità.

Ma su questo punto, cioè sulla formulazione dell'articolo 4, il relatore intende richiamare l'attenzione dei colleghi della Commissione; infatti, esso stabilisce che il Ministro ha facoltà di disporre verifiche ed accertamenti sia direttamente, sia mediante i propri uffici periferici, « sia mediante istituti, enti o laboratori autorizzati con apposito decreto ».

Risulta che un istituto italiano di sicurezza del giocattolo, creato da un gruppo di fabbricanti italiani e diretto da uno di essi, esercita pressioni per essere delegato ad effettuare il controllo dei giocattoli; ma una simile eventuale delega sarebbe inaccettabile, in quanto sarebbe contraria ad ogni principio di equità se alcuni fabbricanti fossero autorizzati a controllare se stessi e i loro concorrenti, importatori o a loro volta fabbricanti italiani (i quali sono

la maggioranza). L'importanza di aggiungere « pubblici » alle parole « istituti, enti o laboratori » non può quindi sfuggire ad una attenta lettura dell'articolo.

Per quanto riguarda l'articolo 3, al testo governativo la Commissione della Camera ha aggiunto che gli importatori debbono « certificare », all'atto della immissione sul territorio nazionale. Il termine « certificare » nel senso letterale della parola dovrebbe significare « dichiarare sotto la propria responsabilità », e ciò viene fatto con la prescrizione dell'applicazione dell'etichetta sui giocattoli e sui loro involucri; ma il termine « certificare » potrebbe anche essere inteso come presentazione di un certificato, e a questo il relatore si oppone per i seguenti motivi: 1) sarebbe contrario al principio del controllo al consumo, che il Ministero stesso sancisce nella presentazione del disegno di legge; 2) introduce formalità (la certificazione) all'atto dello sdoganamento che turbano la libera circolazione delle merci negli scambi internazionali, e ciò senza apportare maggiori garanzie sulla sicurezza; 3) discrimina gli importatori, imponendo loro obblighi rispetto ai produttori; 4) creerebbe il caos nei magazzini doganali, già oberati di merci, poichè, se si dovessero prelevare i campioni, mandarli agli enti adibiti ed attendere l'esito della verifica, le merci rimarrebbero giacenti anche per mesi; diversamente, obbligherebbe gli importatori a far arrivare i campioni da presentare agli enti ed attendere (come sopra) prima di ordinare la merce ai fabbricanti. E come, poi, garantire che la merce corrisponda al campione? E a chi attribuire la responsabilità della decisione?

Il relatore desidera inoltre ricordare agli onorevoli colleghi che la bilancia degli scambi commerciali del giocattolo è notevolmente attiva e che l'importazione ha quasi sempre avuto il merito di stimolare la competitività dei fabbricanti italiani, molti dei quali hanno creato floride aziende proprio seguendo i modelli esteri e bloccando praticamente l'importazione.

In conclusione, il relatore rileva la necessità di pervenire ad una regolamentazione del settore che garantisca la sicurezza dei gio-

cattoli e che, tutelando i consumatori, non crei intralci alla libera circolazione delle merci negli scambi internazionali, eviti interferenze di istituti privati nei controlli e nelle certificazioni, precisando ancora una volta che i verificatori debbono essere istituti, enti e laboratori « pubblici », i soli che possano dare le dovute garanzie di equità e imparzialità.

Fatte queste considerazioni, mi permetto di rivolgere una preghiera al signor Presidente, affinché voglia rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione del provvedimento in esame, al fine di consentire agli onorevoli colleghi di riflettere su queste mie modeste considerazioni e di consentire, altresì, l'approfondimento della materia, onde varare la prossima settimana il disegno di legge, nel testo pervenutoci dalla Camera o con le modificazioni che io stesso mi sono permesso di proporre alla Commissione.

P R E S I D E N T E . L'approfondimento è possibile iniziarlo già da questa mattina e non vedo perchè dovremmo rinviare la discussione. Ad ogni modo vedremo a quali conclusioni ci porterà il dibattito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P O L L I D O R O . Se si ritiene necessario un approfondimento del tema oggi in discussione, facciamolo pure, ma iniziando da oggi. Il testo in esame, infatti, è il risultato di un'elaborazione compiuta dalla Commissione industria della Camera sulle varie proposte di emendamento in quella sede presentate; ed io lo giudico positivo, anzi tale da essere approvato così come ci è pervenuto.

Tuttavia, considerate anche le osservazioni del relatore, potremmo riflettere sulle norme in esso contenute: particolarmente per quanto riguarda l'aspetto delle verifiche, degli accertamenti. Ho visto che alla Camera un emendamento è stato trasformato in ordine del giorno, che il Governo ha accolto e che chiede al primo punto di accertare, prima di concedere ad istituti, enti o laboratori l'abilitazione a rilasciare le certificazioni di conformità, che detti istituti, enti o laboratori abbiano personalità giuridica e che i loro organi istituzionali prevedano

la presenza, anche a titolo consultivo, di rappresentanze della produzione e della distribuzione. Mi sembra quindi che ciò vada almeno in parte incontro alle preoccupazioni espresse dal relatore.

Ad ogni modo, se vogliamo attendere ancora una settimana per l'approfondimento delle varie questioni inerenti al provvedimento, siamo disponibili.

P I S T O L E S E . Onorevole Presidente, desidero dare atto al relatore dell'obiettività con cui ha prospettato i problemi relativi al disegno di legge, che era nato in una certa formulazione e che si è, direi, « deformato » nel corso del dibattito svoltosi alla Camera, attraverso alcune modifiche che ne hanno snaturato la sostanza e le finalità. Mi sembra infatti che non sia da trascurare quanto ha del resto rilevato anche il relatore e cioè che siamo in tema di rapporti internazionali di libera circolazione delle merci, come previsto dal Trattato di Roma, per cui non possiamo creare differenziazione di rapporti tra produttori italiani ed importatori. Ciò è importante perchè si potrebbe dar vita ad un fatto impugnabile dinanzi alla Corte del Lussemburgo.

La premessa è fondamentale, ripeto, ed infatti è già stata messa in grande rilievo dal relatore, il quale si è però fatto sfuggire che il decreto del Ministro dell'industria aveva proprio tale scopo. Molto giustamente, poi, nella seconda parte del suo intervento, il relatore stesso ha affermato che non dobbiamo impedire la libera circolazione delle merci.

Importante, a proposito della seconda parte, è il comma aggiunto dalla Camera a quello che era il testo originario dell'articolo 3 e che suonava come segue:

« I produttori e gli importatori, all'atto della immissione sul mercato, devono indicare sui giocattoli, ove possibile, e comunque sui loro imballaggi, la propria ragione sociale ed inoltre devono apporre sugli stessi la dichiarazione che il prodotto ed i relativi apparecchi di installazione d'uso sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 1 della presente legge od alle norme del Comitato europeo di normalizzazione, di cui al precedente articolo 2 ».

Tale norma, offrendo precise garanzie, rispondeva perfettamente allo spirito del disegno di legge; viceversa il secondo comma aggiunto dalla Camera distingue tra importatori e produttori, stabilendo che soltanto gli importatori debbono certificare la rispondenza dei giocattoli e dei relativi apparecchi d'installazione e d'uso a quanto previsto agli articoli 1 e 2 della presente legge, all'atto della loro immissione nel territorio della Repubblica italiana.

A mio avviso tale comma andrebbe quindi soppresso — e mi riservo di presentare un emendamento in tal senso — per tornare al testo originario, che mi sembra più equo.

Un'altra osservazione riguarda l'impossibilità, rilevata anche dal relatore, di affidare i controlli ad enti privati nei quali sono presenti i produttori aventi interessi contrastanti nei confronti degli importatori, così come nei confronti degli altri produttori italiani, per cui si stabilirebbe un controllo a favore di alcuni e a danno di altri che lavorano in regime di concorrenza nella stessa attività.

Debbo dire con molta obiettività, allora, che ritengo opportuno ritornare al testo originario proposto dal Governo. A tal fine, oltre all'emendamento già preannunciato all'articolo 3 (per il quale ho pronti anche due emendamenti subordinati tendenti a sostituire, nel secondo comma, ove non ne venisse accettata la soppressione, la parola « importatori » con le altre: « importatori e produttori », oppure a sostituire la parola « certificare » con l'altra « attestare »), propongo un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 4, dopo le parole: « istituti, enti o laboratori », la parola: « pubblici ». Infatti, limitandoci ai privati, come dicevo, faremmo solo l'interesse di alcuni settori a danno di altri e distruggeremmo la libera concorrenza, in contrasto con quello che è lo spirito del disegno di legge. Tutto questo, naturalmente, ferma restando la garanzia della sicurezza a favore degli utenti dei giocattoli.

R O S S I . Signor Presidente, ringraziano il relatore per la sua puntuale ed anche, in un certo senso, coraggiosa relazione, ac-

colgo l'invito a meditare una settimana, anche se devo esprimere una perplessità.

Noi discuteremo probabilmente in altra sede, dopo il presente provvedimento, un disegno di legge che, proprio per i continui rinvii, va sempre più ingarbugliandosi. Quindi, non vorrei che ci incamminassimo anche in questo caso per la stessa strada; non vorrei che, per un desiderio di perfezionismo eccessivo, ci imbarcassimo in un'avventura del genere.

Non va infatti sottovalutata la necessità di portare avanti il presente disegno di legge, considerando anche che il settore attende disposizioni precise. Certo, alcune considerazioni avanzate dal relatore e dai colleghi che mi hanno preceduto mi trovano d'accordo; pregherei allora di riflettere, in questa settimana che ci siamo proposti per l'approfondimento della questione, se non valga la pena di approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci, completando però il nostro pensiero attraverso un ordine del giorno, o se invece sia preferibile addentrarci nella discussione di eventuali emendamenti.

P O L L I D O R O . L'intervento del senatore Rossi mi ha convinto che probabilmente si richia di andare verso la solita soluzione che viene adottata in Italia; si rischia, cioè, di ripetere quanto è già accaduto per altri disegni di legge: la riapertura di una serie di questioni già risolte faticosamente dall'altro ramo del Parlamento nel corso di tre mesi. Dico questo anche se, ripeto, condivido le preoccupazioni espresse dal relatore sull'articolo 3: l'articolo riguarda la garanzia necessaria da offrire al consumo, per cui con esso non facciamo altro che adeguarci alle norme già stabilite dal CEN.

Anche per l'articolo 4, non posso non condividere la preoccupazione manifestata. Sentiremo ora per quale motivo si debba rinviare la discussione; comunque potremo risolvere il problema con un ordine del giorno, che preghiamo fin da ora il Governo di accettare e che potrebbe offrirci tutte le garanzie che sono state richieste in questo dibattito.

P R E S I D E N T E . Vorrei dire che sono abbastanza contrario ai rinvii degli argomenti che abbiamo all'ordine del giorno della Commissione; rinvii grazie ai quali accumuliamo una serie di problemi non risolti, con la conseguenza che poi diventa più faticoso districarcene. Ad ogni modo mi sembra che oggi siamo di fronte ad una questione che potremmo anche risolvere nel modo migliore, dato che la nostra è la riunione di una Commissione e gli ostacoli che ci si presentano non sono poi così drammatici e difficili da superare.

Il problema è il seguente: ci conviene rinviare per apportare quelle correzioni minime che riteniamo necessarie e che comporterebbero il rinvio del provvedimento alla Camera, la quale potrebbe anche recepire le nostre preoccupazioni, oppure è preferibile approvare il provvedimento così come ci è pervenuto, per non dar luogo a ritardi nella sua approvazione? A me, per la verità, il provvedimento non sembra tale da non dover subire eventualmente un doppio *iter*. Il Parlamento ha il compito di esaminare i disegni di legge nel modo più completo e, d'altra parte, non ci troviamo di fronte, per questo argomento, a scadenze impellenti.

Io ritengo che alcune delle osservazioni sottoposteci dal relatore prima e dai senatori intervenuti dopo meritino senz'altro un approfondimento; però, come ho già ripetutamente detto, questo potrebbe avere luogo oggi stesso. Il fatto, ad esempio, che all'articolo 4 occorra chiarire che gli istituti, enti o laboratori autorizzati ad eseguire verifiche ed accertamenti debbano essere pubblici a me sembrerebbe importante; ritengo però che sarebbe anche necessario sostituire la parola « autorizzati » con l'altra « indicati ». Il Ministero non deve « autorizzare » ma solo « indicare » i suddetti enti proprio perchè il controllo deve essere pubblico.

F R A C A S S I , *relatore alla Commissione.* Ma non risulta nell'articolo.

P R E S I D E N T E . Infatti sono d'accordo con lei; così come sono d'accordo sul fatto che all'articolo 3 il comma aggiunto dalla Camera è superfluo, in quanto la cer-

tificazione in esso prevista dovrebbe valere anche per il produttore italiano.

Mi sembra quindi sufficiente stabilire che sia i produttori sia gli importatori devono, all'atto dell'immissione sul mercato, indicare sull'involucro dei giocattoli le norme cui ci si riferisce; il secondo comma può quindi essere soppresso.

Per tutto il resto mi sembra non vi siano discordanze con i principi affermati sia alla Camera che al Senato. È vero che alla Camera alcune preoccupazioni hanno riguardato la natura e la composizione del Comitato europeo di normalizzazione di cui all'articolo 2, che non è proprio un organo della CEE ma un istituto di consultazione; però il secondo comma dello stesso articolo reca una norma di garanzia, che recita:

« Le predette norme ed i loro aggiornamenti sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che è altresì autorizzato ad apportare le modifiche tecniche ritenute necessarie ».

Quindi, a parte l'istituto di consultazione europea — qualunque sia la sua natura —, affinché queste norme diventino operanti sul territorio nazionale è necessario, sempre e comunque, un decreto del Ministero dell'industria, che le può sempre variare.

Non siamo in balia di norme provenienti dall'esterno; noi stessi, come italiani, possiamo introdurre la normativa che riteniamo di maggior sicurezza. Con tali garanzie, assicurate dal secondo comma, io non avrei eccessive preoccupazioni riguardo al primo comma. All'articolo 1, quindi, vi sono queste indicazioni sulla sicurezza; all'articolo 7 abbiamo la successiva garanzia che il Ministero della sanità deve sempre indicare le caratteristiche sanitarie delle varie sostanze (vernici, eccetera).

Allora, se variassimo soltanto l'articolo 4, secondo le indicazioni sin qui emerse, ed eliminassimo il secondo comma dell'articolo 3, a mio avviso avremmo fin da oggi le condizioni di sicurezza per approvare un provvedimento che possa percorrere il suo *iter*, assicurando maggiori garanzie. Domando,

quindi, se è proprio necessario il rinvio di una settimana, anche per non trovarci « ingolfati ».

R O S S I . Prima di esprimere il parere sulla richiesta di rinvio di una settimana, vorrei sapere dal Governo se è già in grado di garantire, fin d'ora, la vigilanza demandata esclusivamente agli uffici pubblici, assicurando una autorizzazione tempestiva, oppure se c'è il rischio di creare ingorghi tali da non rendere più possibile immettere alcunchè sul mercato.

Io sono d'accordo con le considerazioni espresse dal collega Fracassi (definisco anzi coraggiosa la sua relazione) e col fatto che nello spirito di questa legge non ci può essere il controllore che diventa controllato o viceversa. Ma bisogna che il Governo sia in grado di assicurare che in questo modo non si fa un danno. In tal caso, se il Governo è già in grado di provvedere alle nuove funzioni di controllo, io non ho alcuna difficoltà a suggerire di andare avanti. Se invece il Governo vuole essere certo che non si creeranno ulteriori intralci per le industrie interessate, allora è meglio rinviare di una settimana, per decidere se dobbiamo limitarci ad un ordine del giorno o se dobbiamo introdurre emendamenti.

U R B A N I . Vorrei fare solo un'osservazione, perchè poi il collega Pollidoro preciserà la posizione del nostro Gruppo sia in relazione alla opportunità o meno del rinvio, sia su altre questioni di merito.

Se il disegno di legge — come penso — non è solo una misura protezionistica ma è anche, e soprattutto, una misura relativa alla sicurezza, entriamo appunto nel campo delle precisazioni a fini della sicurezza. Difatti, i vincoli previsti riguardano norme aventi il fine di evitare che giocattoli, o per come sono fatti o per i materiali di cui sono composti, possano essere dannosi. A me pare, allora, che a questo punto sia importante la norma di sicurezza, ma sia importante anche la verifica. Che la verifica ci sia soltanto per i giocattoli che provengono dall'estero e non anche per quelli italiani, non mi pare ragionevole. Dire che

gli importatori devono certificare (o autocertificarsi), significa che essi si prendono la responsabilità di dichiarare che i prodotti corrispondono alle norme e non sono dannosi: però non capisco di quali norme di sicurezza si tratta. Ad esempio, se un giocattolo proviene dalla Cina e porta scritto sull'etichetta che è « conforme » alle norme, ci vorrà pure qualcuno che si assuma la responsabilità di tale affermazione.

Se la norma è solo protezionistica, ripeto, non c'è molto da aggiungere; ma se è anche norma di sicurezza effettiva, ci vuole qualcuno che certifichi, sia nel caso di produzione interna che nel caso di importazioni. Troviamo, allora, una norma adatta a tal fine. Non mi pare che sia funzionale abolire semplicemente questo secondo comma, trattandosi, appunto, di una forma di certificazione.

P R E S I D E N T E . Perchè è una forma di certificazione?

U R B A N I . Perchè tende a controllare che ci si assuma la responsabilità di dire che le norme di sicurezza sono rispettate nei pezzi importati o prodotti.

P R E S I D E N T E . Questo c'è anche nel primo comma.

U R B A N I . Ma nel primo comma non riguarda la certificazione. Per fare un esempio analogo, sui barattoli contenenti, mettiamo, i piselli, ci sono alcune indicazioni di qualità; se queste non vengono rispettate, non si viola alcuna norma specifica, ma solo la correttezza commerciale. Se invece questa è una norma di sicurezza, come per tutte le norme di sicurezza è necessario che ci sia un responsabile che verifichi o quanto meno che certifichi, con tutte le conseguenze del caso.

P R E S I D E N T E . Le norme di sicurezza valgono anche per i prodotti alimentari che potrebbero avere conseguenze più drammatiche per la salute dei cittadini.

10ª COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (9 giugno 1982)

Il Ministero della sanità e quello dell'industria devono avere — ed hanno per legge — forme di controllo sui prodotti alimentari importati. Però, non c'è la certificazione; ci sono delle norme generali, che prevedono che sull'etichettatura sia scritto che i prodotti sono rispondenti alla legislazione italiana; questo vale sia per il produttore indigeno che per l'importatore. È impossibile pensare che, in una materia come quella al nostro esame, si ricorra quasi ad una certificazione pezzo per pezzo.

U R B A N I . Mi pare che sia la stessa questione che si pose per quei decreti delegati, di attuazione di direttive CEE, su cui abbiamo espresso il nostro parere, e che pure prevedevano una certificazione. Non mi pare che vi sia contraddizione. Si può anche decidere di seguire la vecchia strada; ma, in questo caso, non è una norma di sicurezza.

P R E S I D E N T E . Il senatore Rossi ha chiesto se il Governo ha gli uffici e la rete periferica e centrale per effettuare il controllo. Ovviamente, il controllo può essere eseguito in vari modi: a campione, a settore, eccetera. Ma se non abbiamo la rete per il controllo è inutile che pretendiamo la certificazione; dobbiamo pretendere che i prodotti siano conformi alle norme di legge previste negli articoli 1, 2 e 3. Altrimenti, in un settore come questo andiamo all'eccesso. E allora, sì, sarebbe solo una norma

di surrettizia protezione del consumo interno. Cerchiamo di rendere più agile la legge.

F O N T A N A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Circa le osservazioni relative all'articolo 3, ritengo sia corretta quella sull'opportunità di non introdurre discriminazioni nei confronti dell'importazione.

Quindi mi sembra che una proposta di soppressione del secondo comma dell'articolo 3 possa essere accolta.

P O L L I D O R O . Allora sarà difficile trovare un accordo. Vedremo comunque nella prossima seduta cosa decidere.

P R E S I D E N T E . Possiamo allora rinviare: ma solo perchè un rinvio è stato richiesto, e non perchè non si debbono apportare gli emendamenti.

P O L L I D O R O . È ovvio che ciascuno di noi ha il diritto di proporre emendamenti.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI